

## CRISI RUSSIA - UCRAINA LE MISURE RESTRITTIVE DELLA UE

L'Unione Europea ha recentemente imposto nuove sanzioni ai Paesi coinvolti nel conflitto che, a titolo riepilogativo, sono riassunti di seguito.

Le misure restrittive si applicano principalmente a prodotti appartenenti a settori strategici (militare, sicurezza e difesa, energia e raffinazione del petrolio), prodotti a duplice uso, beni e tecnologie per la navigazione marittima, prodotti siderurgici e beni del lusso.

### RUSSIA

Nei confronti della Russia sono in vigore misure restrittive a partire dal 2014 in risposta alle azioni messe in atto per destabilizzare la situazione in Ucraina e per minacciarne l'integrità territoriale.

Sono altresì state introdotte misure specifiche anche in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (es. il divieto di import di merci originarie di tali territori) e misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi.

Nello specifico si segnalano i seguenti Regolamenti: Reg. 833/2014, Reg. 208/2014, Reg. 269/2014, Reg. 692/2014.

Le misure restrittive adottate dall'Unione Europea tra la fine di febbraio e marzo 2022 sono volte a estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni già in vigore.

Limitatamente allo scambio di beni si segnala quanto segue:

#### **REG. 2022/328[2]**

Con il Regolamento 2022/328 sono state estese le misure restrittive su prodotti appartenenti a particolari settori strategici: tecnologie e prodotti ad alto contenuto tecnologico che potrebbero contribuire al potenziamento militare e della sicurezza della Russia, prodotti dual use, beni adatti al settore aeronautico e dell'industria spaziale, prodotti adatti alla raffinazione del petrolio.

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare tali categorie di prodotti (si rimanda agli allegati del regolamento per l'elenco delle merci).

Al divieto è fatta eccezione per le esportazioni verso persone o utenti non militari purché i beni siano destinati a specifici utilizzi. Si segnalano in particolare i seguenti: scopi umanitari, emergenze sanitarie, risposta a catastrofi naturali, usi medici.

Le autorità competenti possono comunque autorizzare la vendita, fornitura ed esportazione di beni e tecnologie a **duplice uso** o la relativa assistenza tecnica per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, purché l'autorizzazione venga richiesta prima del 1° maggio 2022.

#### **REG. 2022/394[3]** (estensione delle restrizioni ai beni e tecnologie per la navigazione marittima).

- l'art. 3 septies prevede un divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare **beni e tecnologie per la navigazione marittima** a qualsiasi persona fisica o giuridica in Russia o per usi in Russia.

È altresì vietata l'assistenza finanziaria e tecnica.

Anche in questo caso sono previste deroghe per usi specifici: umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, o in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dal MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

Si rimanda agli allegati per l'elenco dei prodotti colpiti dalle misure restrittive.

**REG. 2022/ 428[4]** (estensione delle restrizioni ai beni di lusso e prodotti siderurgici).

Vengono estese al settore dell'energia le misure previste dal REG 2022/328.

- l'art 3 octies prevede il divieto di acquistare, trasportare o importare nell'UE **prodotti siderurgici** se originari o esportati dalla Russia. Tali divieti non si applicano, fino al 17 giugno 2022, all'esecuzione di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022.

- l'art 3 nonies prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare **beni di lusso** elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica in Russia o per un uso in Russia.

Tale divieto si applica nella misura in cui il valore dei beni è superiore a 300 euro per articolo.

Si rimanda agli allegati per l'elenco dei prodotti colpiti dalle misure restrittive.

\* \* \*

### **BIELORUSSIA**

Misure restrittive in considerazione del coinvolgimento nell'aggressione contro l'Ucraina.

Nei confronti della Bielorussia sono in vigore misure restrittive a partire dal 2006.

Si rimanda al sito del MAECI per tutti i dettagli, si segnala in particolare il Reg. 765/2006.

Recentemente, con il **REG 2022/355[5]** l'UE ha modificato il Reg. 765/2006 estendendone l'ambito di applicazione. In particolar modo si segnala:

- L'art. 1 sexies vieta la vendita, fornitura esportazione di beni e tecnologie **a duplice uso** a persone fisiche o giuridiche in Bielorussia o per uso in Bielorussia. Le deroghe previste, anche in questo caso, sono limitate a scopi particolari come: umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, usi medici o farmaceutici.

- L'art. 1 sexdecies vieta l'importazione in UE di **prodotti legnosi** di cui all'allegato X se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

- L'art. 1 septdecies vieta l'importazione in UE di **prodotti cementizi** di cui all'allegato XI se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

- L'art. 1 octodecies vieta l'importazione in UE di **prodotti siderurgici** di cui all'allegato XII se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

- L'art. 1 novodecies vieta l'importazione in UE di **prodotti della gomma** di cui all'allegato XIII se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione, fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

- L'art. 1 vicies vieta la vendita, fornitura ed esportazione di **macchinari** di cui all'allegato XIV a persone fisiche giuridiche in Bielorussia o per uso in Bielorussia (i prodotti in questione riguardano alcune voci dei capitoli 84 e 85 della Nomenclatura combinata UE).

Tali divieti non si applicano per uso non militare e se destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, catastrofi naturali, usi medici. Inoltre, tali divieti lasciano impregiudicata l'esecuzione,

fino al 4 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

\* \* \*

### UCRAINA

Misure restrittive nei confronti delle zone di **DONETSK** e **LUHANSK**

#### **Sospensione origine preferenziale DONETSK e LUHANSK**

Con la Comunicazione C 87 I del 23 febbraio[6], la Commissione europea informa che per le merci prodotte o provenienti dalle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non sussistono le condizioni che consentono a tali merci di godere del trattamento tariffario preferenziale.

A partire dal 23 febbraio 2022 l'immissione in libera pratica di tali merci fa sorgere automaticamente un'obbligazione doganale; è preferibile che gli importatori si astengano dal chiedere il trattamento preferenziale.

#### **Misure restrittive per merci originarie di DONETSK e LUHANSK**

Con il Regolamento del Consiglio UE n. 2022/263[7] sono state imposte misure restrittive nei confronti delle zone di Donetsk e Luhansk. Si segnala in particolare il divieto di importare merci originarie di tali territori ed esportare beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave: trasporti, telecomunicazioni, energia, produzione risorse energetiche e minerarie.

Il dettaglio con l'elenco di tali beni è disponibile nell'allegato II del Regolamento.

\* \* \*

### UAMA

#### **Sospensione autorizzazioni per beni a duplice uso.**

Con la Comunicazione n. 6830 del 7 marzo 2022[8] l'Autorità nazionale UAMA dispone la sospensione per un mese di tutte le autorizzazioni in corso di rilascio o già rilasciate per i beni a duplice uso destinati alla Federazione russa e alla Bielorussia.

**Unioncamere** ha infine comunicato che è attualmente **sospeso il rilascio di Carnet A.T.A.** verso i tre Paesi coinvolti direttamente o indirettamente dal conflitto: Federazione russa, Ucraina e Bielorussia.



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il Protocollo nazionale sul lavoro agile sottoscritto il 7 dicembre 2021;

**VISTO** in particolare l'articolo 14, comma 1, del predetto Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 che prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile;

**VISTE** le note con le quali è stato chiesto alle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscrittrici del Protocollo in parola, di designare un proprio rappresentante da inserire in seno all'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile;

**ACQUISITE** le designazioni dalle Associazioni firmatarie del Protocollo in argomento;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'istituzione dell'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 con lo scopo, tra gli altri di monitorare i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

*(Istituzione e composizione dell'Osservatorio)*

1. È istituito l'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato.
2. L'Osservatorio, coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi, è così composto:
  - dr. Romolo De Camillis, Direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
  - dr. Nicola Marongiu, CGIL
  - dr.ssa Livia Ricciardi, CISL
  - sig.ra Irene Pata, UIL
  - sig.ra Michela Toussan, UGL
  - dr.ssa Lucia Massa, CONFISAL
  - sig. Massimo Blasi, CISAL
  - sig. Luigi Marinelli, USB
  - avv. Graziano Passarello, CONFINDUSTRIA
  - dr. Raimondo Giglio, CONFAPI
  - avv. Paolo Baldazzi, CONFCOMMERCIO
  - dr.ssa Elvira Massimiano, CONFESERCENTI
  - dr. Paolo Perruzza, CONFARTIGIANATO
  - sig.ra Sara Cubellotti, CNA
  - dr. Michele De Sossi, CASARTIGIANI



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

- dr. Michele Morrocchi, ALLEANZA COOPERATIVE
- dr. Roberto Caponi, CONFAGRICOLTURA
- sig. Federico Borgoni, COLDIRETTI
- dr. Danilo De Lellis, CIA
- dr.ssa Federica Agati, COPAGRI
- dr. Stefano Bottino, ABI
- avv. Ivan Borghini D'Alessio, ANIA
- dr. Andrea Zoppo, CONFPROFESSIONI
- sig.ra Paola Giuliani, CONFSERVIZI
- sig.ra Elisa Medagliani, FEDERDISTRIBUZIONE
- sig. Stefano Bosio (membro effettivo) e sig. Mario Borin (membro supplente), CONFIMI
- dr. Fabio Marrocco, CONFETRA
- dr. Marco Pepe, UNIMPRESA

3. L'Osservatorio svolge le proprie attività anche mediante la costituzione di appositi sottogruppi distinti per aree tematiche e per specifici settori.

### **Articolo 2**

*(Obiettivi dell'Osservatorio)*

1. L'Osservatorio ha l'obiettivo di monitorare:

- i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro, oltre a garantire un equilibrato ricorso tra i generi a tale modalità di svolgimento della prestazione;
- lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile;
- l'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo e di valutarne possibili sviluppi e implementazioni con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale in materia.

### **Articolo 3**

*(Segreteria)*

1. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono svolte dalla Segreteria tecnica del Ministro.

### **Articolo 4**

*(Durata)*

1. L'Osservatorio ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione del presente decreto, salvo proroga laddove ritenuta necessaria.



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **Articolo 5** *(Oneri e compensi)*

1. Le attività dell'Osservatorio sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Roma, 29 MAR 2022

*Andrea Orlando*